

I documenti di:

quotidiano **sanità.it**

Quotidiano online di informazione sanitaria

Dossier

Documentazione legislativa

Studi e ricerche

Interventi e relazioni

SOSTITUIRE GLI ARTICOLI DEC ADL CON IL SEGUENTE:

ARTICOLO 1

1. 10000

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
 - a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
 - b) alla gestione speciale minatori;
 - c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a: «sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative»;
 - b) il comma 57 è sostituito dal seguente:

«57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

 - a) creazione di centri di sviluppo di *software* e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
 - b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
 - c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
 - d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;



e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».
7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499».
8. La garanzia di cui al comma 7 è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno è trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.
11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole «di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 14 del presente articolo.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni solari successivi»; b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta successivi».



15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

16. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica,».

17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1° luglio 2015.

18. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 7-*quater* è aggiunto il seguente:

«7-*quinquies*. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-*bis* del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debentrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.»

19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-*septies* è aggiunto il seguente:

«4-*octies*. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera *a*), 1-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del presente decreto e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo.»

21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione



della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
22. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.
24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: «4-bis.1» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies».
25. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 756 è inserito il seguente: «756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,



relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

32. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

33. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a 34, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della



presente legge.

34. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

35. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo*). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla



Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente articolo.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto



previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di <i>ruling</i> ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al <i>ruling</i> previste dal terzo periodo del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 è



fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole da: «La detrazione è pari al» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

48. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021, di



10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.
50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
51. Con decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, sono individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun ente beneficiario.
52. All'articolo 16- <i>bis</i> , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
53. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del comma 5- <i>septies</i> dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è destinata alle finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma 5- <i>quinquies</i> , della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto.
54. Previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla predetta contabilità speciale, nel limite massimo di 8 milioni di euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.
55. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 56 a 90 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente: <ul style="list-style-type: none"> a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-<i>bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni; c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite: <ul style="list-style-type: none"> 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al



<p>decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;</p> <p>3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50 per cento;</p> <p>4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;</p> <p>5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;</p> <p>d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 971; la verifica della suddetta prevalenza non è, comunque, rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di 20.000 euro. .</p>
<p>56. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 55, lettera a), per l'accesso al regime:</p> <p>a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-<i>bis</i> del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;</p> <p>b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</p>
<p>57. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 55 del presente articolo.</p>
<p>58. Non possono avvalersi del regime forfetario:</p> <p>a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;</p> <p>b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;</p> <p>c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;</p> <p>d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.</p>
<p>59. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 55: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti</p>



non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 55 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

60. Salvo quanto disposto dal comma 61, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

61. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

62. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

63. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigore dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

64. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

65. I soggetti di cui al comma 55 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non

abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

66. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 65 è ridotto di un terzo, a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 55, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 55.

67. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

68. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

69. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 65 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

70. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 55 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

71. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

72. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 55 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 58.

73. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non

assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

74. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

75. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 55 e 58 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 55 a 90, nonché le condizioni di cui al comma 66, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 55 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 58.

76. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 65 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

77. I soggetti di cui al comma 55 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 78 a 85.

78. Per i soggetti di cui al comma 77 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

79. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 77 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.



80. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 77 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

81. Ai soggetti di cui al comma 77 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

82. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 55 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

83. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 55 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 58. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 55. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 55 nell'anno della richiesta stessa.

84. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 55 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 55.

85. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

86. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 89:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.



87. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 55 del presente articolo, applicano il regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 66 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

89. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

90. Le disposizioni dei commi da 55 a 89 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 55 a 89. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

91. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai



fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 95 del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 94 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

93. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 92 del presente articolo. Il credito d'imposta che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

94. Con il decreto di cui al comma 92, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 95 del presente articolo e al relativo monitoraggio.

95. Per l'attuazione dei commi da 92 a 94 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

96. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016."

97. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

98. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis*. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilità del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio».

99. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli impianti di sicurezza necessari.



100. Il decreto di cui al comma 99, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario, nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono individuati il quadro finanziario dell'investimento e le relative risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite, non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.

101. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 100 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter; 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la revoca dell'assegnazione delle risorse.

102. In ogni caso, per la localizzazione delle opere individuate a norma del comma 99 si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

103. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 101 e per l'esecuzione dell'investimento individuato con il decreto di cui al comma 99, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Al commissario sono altresì attribuiti, in quanto compatibili, i poteri di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa europea sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il decreto di cui al comma 99 del presente articolo contiene l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. In ogni caso gli interventi di cui al comma 99 costituiscono interventi la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

104. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario si avvale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni interessate, del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento, dei provveditorati regionali alle opere pubbliche; al personale degli enti di cui il commissario si avvale non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte ai sensi del comma 105.

105. Il decreto di cui al comma 99 individua il commissario straordinario tra pubblici dipendenti. Il commissario straordinario dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza, e non gli compete un compenso ulteriore, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a cui si fa fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento.

106. Il Ministro della giustizia esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del commissario straordinario.

107. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 99 a 106 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2015 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



108. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

109. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 108 si provvede:

a) quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad esclusione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

109-bis. Per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

110. Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

111. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.

112. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2017, in 21,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla



legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

115. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

118. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società



controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse indicate al comma 120, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

120. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 120 e 121 si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 1° agosto 2012, provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 122.

124. Le risorse di cui al comma 122 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),



stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 125.

127. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 125, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 128, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell'ISEE di cui al comma 125, secondo periodo.

128. L'onere derivante dai commi da 125 a 129 è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, in 607 milioni di euro per l'anno 2016, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, in 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.

129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente articolo.

130. Nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2015, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

131. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 112 milioni di euro per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia, di cui una quota pari a 100 milioni di euro è riservata per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema



territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni. Una quota del suddetto fondo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, è destinata al fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

132. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 225, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di *software* che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

134. Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

135. Agli oneri derivanti dal comma 134, pari ad euro 10 milioni nell'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di



<p>funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>
<p>136. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 3.555.000 di euro per l'anno 2015 e 555.000 a decorrere dall'anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.</p>
<p>137. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro annui»; b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 30.000 euro».</p>
<p>138. Le disposizioni del comma 137 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.</p>
<p>139. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è sostituito dal seguente: "5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".</p>
<p>140. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 26, comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 104-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze del 10 marzo 1988, n. 379, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica Italiana n. 204 del 31 agosto 1988.</p>
<p>141. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo, anche quando i relativi versamenti sono effettuati anche in forma di donazione dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».</p>
<p>142. Per il finanziamento dei programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento è autorizzato un contributo all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.</p>
<p>143. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "ad eccezione dei comitati", inserire la seguente: "provinciali".</p>
<p>144. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo <i>Supplemental Down Link</i> (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.</p>



145. Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali dell'Unione europea non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 2, comma 165, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 144 del presente articolo, nel limite massimo di 700 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 144 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

146. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-*quinqüies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera *a*). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1° marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni».

147. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

«9-*ter*. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:

a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;

c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;

d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;

e) tempi previsti per la realizzazione delle reti che utilizzano le frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

Le selezioni di cui al presente comma sono rivolte a soggetti operanti in ambito locale. Nel caso in cui dalle selezioni non risulti un numero sufficiente ed idoneo, rispetto ai criteri definiti, di operatori di rete in relazione alle frequenze da assegnare, il Ministero dello Sviluppo Economico esamina le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale assegnando i relativi diritti d'uso per le stesse finalità della presente disposizione.

9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-*ter* possono altresì successivamente esercitare, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle



comunicazioni e dei diritti degli Stati radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-*quinquies*.

9-*quinquies*. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-*quater*, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di *media* audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:

a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

Le suddette graduatorie sono altresì utilizzate per l'attribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale dei numeri di cui al comma 9-*septies*.

9-*sexies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-*quater* concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-*quinquies*. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-*quater* per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-*quinquies* sono sottoposte a periodici aggiornamenti.

9-*septies*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-*quinquies*.».

148. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

149. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituita dalla seguente:

«a) impianti *wi-fi*, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in *download*».

150. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

151. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 150 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

152. Al fine di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2015.

153. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.



Le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

154. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito *web* di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito *web* a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

155. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

156. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

157. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15.

158. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

159. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

160. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

161. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 160, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



162. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro quale contributo dell'Italia alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione del fondo perpetuo finalizzato al mantenimento della struttura dell'ex campo di sterminio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato a determinare le modalità di erogazione del contributo e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

163. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.»

164. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:

«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.»

165. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».

166. All'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono attribuite le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

168. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

169. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

170. Nell'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché di euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge.



171. Agli oneri derivanti dal comma 170, pari ad euro 6 milioni nell'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."
172. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Una quota pari almeno al 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIV) presentati dalle università.
173. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 122-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
175. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
176. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
177. Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA - Square Kilometer Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA Cherenkov Telescope Array) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore dell'INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica"
178. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
179. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
180. All'articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del



fondo di cui all'articolo 23 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.
185. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
186. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.
187. Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è autorizzata la spesa di 5

milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

189. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

190. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

191. È autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 282, alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, e alla legge 23 settembre 1993, n. 379.

192. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-*sexies*) è aggiunta la seguente:
«d-*septies*) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

193. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica e di assicurare lo sviluppo della rete ferroviaria nazionale, in considerazione della sua funzionalità alla medesima rete di trasmissione nazionale:

a) le reti elettriche in alta e altissima tensione ai sensi delle norme adottate dal Comitato elettrico italiano e le relative porzioni di stazioni di proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o di società dalla stessa controllate sono inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999, e successive modificazioni. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione dei suddetti beni da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o di una società da quest'ultimo controllata. Ad esito del perfezionamento dell'acquisizione, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi, comunque denominati, concernenti i suddetti beni, si intendono emessi validamente ed efficacemente a favore dell'acquirente ovvero di un veicolo societario appositamente costituito. Entro i successivi sessanta giorni dalla data di perfezionamento della suddetta acquisizione, il gestore del sistema di trasmissione nazionale adotta gli eventuali adempimenti conseguenti;

b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. fornisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico i dati e le informazioni necessarie alle determinazioni della medesima Autorità. Nei successivi trenta giorni la medesima Autorità



definisce la remunerazione del capitale investito netto, degli ammortamenti e dei costi operativi attuali e sorgenti spettanti alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera *a*), anche tenendo conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, dandone informazione al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della corretta allocazione del costo delle infrastrutture ai rispettivi settori, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce il "capitale investito netto riconosciuto" senza dedurre il valore dei contributi pubblici in conto impianti utilizzati per investimenti relativi alla porzione di rete di trasmissione nazionale di cui alla lettera *a*). Il valore del "capitale investito netto riconosciuto" così determinato rappresenta anche il valore contabile e fiscale delle reti elettriche in alta e altissima tensione e delle relative porzioni di stazioni in capo ai terzi acquirenti, senza alcun onere di rivalutazione;

c) le risorse finanziarie derivanti dalla cessione di cui alla lettera *a*), limitatamente al valore dei contributi pubblici di cui alla lettera *b*), sono destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Il regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'articolo 11, comma 11-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua ad applicarsi alle condizioni in vigore al momento del perfezionamento dell'acquisizione di cui alla lettera *a*).

194. Per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2014 sulle relative risorse, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

195. La Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno possono consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si applicano le disposizioni degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono abrogati.

196. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2011, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi per i fini di cui al comma 195 del presente articolo, nonché le specifiche modalità attuative.

197. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, rispettivamente, al programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine e sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno e al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

198. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.



198-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

200. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

201. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Le linee guida relative al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse stanziata per l'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è assegnato al Ministero dello sviluppo economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del *made in Italy* di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

202. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 201 si provvede:



a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

203. Le risorse iscritte sul fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ridotte di 30 milioni di euro per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016.

204. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.

205. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipulazione degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

206. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «15 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2016»;

b) le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

c) le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2015,» sono soppresse;

d) le parole: «7.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.272 milioni»;

e) le parole: «10.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6.272 milioni».

207. Il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e ceduti all'ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il beneficiario deve manifestare la volontà di cessione nella domanda unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si applica la compensazione di cui all'articolo 01, comma 16, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006,



n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del credito all'ISMEA secondo le modalità indicate nel decreto di cui al periodo seguente. Con decreto, di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità, i limiti e i criteri per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di cui al presente comma non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

208. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-*bis*. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA, si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».

209. All'articolo 60, comma 3-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lettera *f-bis*) e' aggiunta la seguente:
«*f-ter*) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».



210. All'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

211. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 207, 208, 209, e 210 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

212. All'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "30 giugno 2014", sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione agli statuti di autonomia»;
- b) al primo periodo, le parole: "la giustizia civile, penale e minorile", sono sostituite dalle seguenti: «la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa,»
- c) al terzo periodo, all'alinea, dopo le parole: "Con i predetti accordi", sono inserite le seguenti: «o con norme di attuazione».

213. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte bovino, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole



alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori non in regola con il pagamento delle multe derivanti dall'eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione previsti dalla normativa vigente, ma che non risultano in regola con i relativi pagamenti.

214. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 213 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

215. Le operazioni di cui al comma 213 sono assistite dalle garanzie concesse dall'ISMEA, secondo i criteri e le modalità definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 9 settembre 2011.

216. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 213, 214 e 215 si provvede, quanto a 5 milioni di euro, per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

217. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

218. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV Spa per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997».

219. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,» sono soppresse. Resta ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale.

220. All'articolo 28, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «rilascia» è sostituita dalle seguenti: «può rilasciare» e le parole: «nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, valutata specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo»

221. All'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;



<p>b) al comma 6, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014».</p>
<p>222. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma secondo le modalità di cui ai commi 223, 225 e 226.</p>
<p>223. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 222 a 226 e la ripartizione delle risorse su base regionale secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati;</p> <p>b) condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari;</p> <p>c) entità del cofinanziamento regionale e locale;</p> <p>c-bis) posti/km prodotti.</p>
<p>224. In conseguenza di quanto disposto al comma 223, all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.</p>
<p>225. Con il decreto di cui al comma 223 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 222.</p>
<p>226. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.</p>
<p>227. Per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, come definite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo di cui al periodo precedente sono assegnati un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.</p>
<p>228. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e dal Consiglio, del 21 novembre 2012, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:</p> <p>a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;</p> <p>b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.</p>
<p>229. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera b) del comma 228 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.</p>



<p>230. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 228 del presente articolo entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, la società RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento dei lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.</p>
<p>231. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.</p>
<p>232. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.</p>
<p>233. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>234. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018. Alle medesime finalità concorre l'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.</p>
<p>235. Per il miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis è ridotto a 70 milioni di euro. Alle medesime finalità concorre l'importo di 39 milioni di euro a valere sulle disponibilità residue derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 145 del 2013.</p>
<p>236. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».</p>
<p>237. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al terzo periodo dopo le parole: "beni immobiliari demaniali di loro competenza" sono inserite le seguenti parole: "e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono individuati d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione.</p>
<p>238. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.</p>
<p>239. Al fine di avviare i lavori sulla tratta Andora – Finale Ligure è autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a</p>



decorrenza dal 2016.
240. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. Gli interventi da finanziare sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La quota di riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge non può superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
242. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2015, di 31,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.
243. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».
244. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 243, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.
245. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
246. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce»;
2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione



della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore»;

b) dopo l'articolo 6-bis è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura). -- 1. Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

3. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico»;

c) l'articolo 7-bis è abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto legislativo.

247. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-



sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del Presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale *internet* attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane»;

c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;

d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».

248. Costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, cui si rinvia per la disciplina del procedimento stesso. Se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per l'attivazione dell'azione diretta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.



249. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 247 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna nel proprio sito *internet* valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.

250. Le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale, già presentate alle competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda di autorizzazione o che sono state autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, sono valide fino alla scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese dimostrano il requisito dell'idoneità finanziaria esclusivamente con le modalità di cui al secondo periodo.

251. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge sono ridotti per gli importi ivi indicati.

252. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale».

253. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «negli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015».

254. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Per gli anni 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015-2018».

255. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

256. Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in



vigore della presente legge.
257. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
258. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.
259. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.
260. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
261. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.
262. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.
263. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.
264. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013.
265. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.
266. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 265, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del <i>turn over</i> nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.
267. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014» e le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015» e, al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle



seguenti: «Per l'anno 2015».

268. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2015, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

269. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito».

270. Le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di P.R.G., anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, D.L. n. 70/11, convertito in legge n. 106/11.

271. Al medesimo fine di cui al comma 269, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso di ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-*quater*:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «i piani di razionalizzazione nazionali» sono inserite le seguenti: «, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione,» e dopo le parole: «con gli obiettivi fissati dal presente comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio»;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) al quarto periodo, dopo le parole: «i risultati della verifica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse»;

4) al quinto periodo, le parole: «In caso tale verifica risulti positiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma» e dopo le parole: «da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo»;

5) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;

b) dopo il comma 222-*quater* è inserito il seguente:

«222-*quinquies* Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, inoltre, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle



amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:

a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;

b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rivenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze».

272. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo»;

b) al comma 2-bis:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;

3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

d) al comma 5, secondo periodo, le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio» sono soppresse;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

273. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:



a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 274 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;

b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

274. Il contratto di programma di cui al comma 273, lettera b), è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo e, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.

275. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto».

276. Al fine di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili, il contratto di programma di cui al comma 273, lettera b), in attuazione della normativa europea, ferme restando le competenze dell'Autorità di regolamentazione, può prevedere l'introduzione di misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale.

277. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:

f-bis) "invio di posta prioritaria": servizio espresso di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;

f-ter) "invio di corrispondenza ordinaria": servizio base di corrispondenza non massiva verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero per il quale sono fissati obiettivi medi per il recapito da effettuare entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale;».

278. Gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria. Il fornitore del servizio universale è tenuto ad adottare modalità



operative di esecuzione del servizio universale tali da garantire l'ottimizzazione dei processi, anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale, in coerenza con gli obiettivi di qualità propri di ciascuno dei servizi.

279. Tenuto conto della necessità ed urgenza di consentire agli utenti di usufruire di ulteriori servizi postali universali e di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze legate all'offerta e qualità del servizio stesso in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili come definite alla lettera b) del comma 273 del presente articolo, provvede, ricevuta la proposta presentata dal fornitore del servizio universale, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della proposta stessa, a deliberare nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico.

280. Al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 (causa T-525/08, Poste italiane contro Commissione) in materia di aiuti di Stato, è autorizzata la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste italiane S.p.A.

281. Agli oneri derivanti dal comma 280, pari a 535 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) quanto a 125 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

282. Agli oneri derivanti dal comma 281, lettera a), pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 euro per l'anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 3.162.000 euro per l'anno 2016 e a 3.068.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

283. Le disposizioni di cui ai commi da 280 a 282 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

284. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

285. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste Italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente "Poste Italiane" stipula appositi accordi o convenzioni»;

b) alla lettera a), le parole: «1) a una contabilità analitica» sono sostituite dalle seguenti: «1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica» e le parole: «annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive» sono sostituite dalle seguenti: «, a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di



raccolta».
286. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge.
287. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.
288. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.
289. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate: a) l'articolo 9 è abrogato; b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base» sono soppresse; c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: «, o commette ad istituti specializzati,» sono soppresse; d) all'articolo 19: 1) al comma 3, le parole: «e con privati» sono soppresse; 2) il comma 4 è abrogato.
290. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.
291. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «per l'anno 2014, di euro 150 milioni.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento».
292. Per l'anno 2015, la misura del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, da stabilire ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non può superare quella fissata per, l'anno 2014.
293. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che provvede a destinarle alla compensazione degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci, dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. Il vigente contratto di programma – parte servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il contributo di cui al



presente comma e con le risorse stanziare dalla presente legge per l'anno 2015. La rendicontazione delle risorse è effettuata dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale secondo i meccanismi previsti dal contratto stesso. Conseguentemente il contratto di servizio pubblico nel settore del trasporto delle merci su ferro non viene rinnovato.

294. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le attività di investimento di cui al comma 3, lettere a), b) e c), è riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015».

295. Le disposizioni di cui al comma 294 del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.

296. Al fine di garantire efficienza operativa, razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse e riduzione dei costi di funzionamento, nonché di realizzare i progetti di innovazione tecnologica previsti anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana e rafforzare il supporto all'Amministrazione economico-finanziaria nelle azioni di contrasto all'evasione fiscale, all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole da: «che svolgerà» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «che, sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti, ai fini del conseguimento degli obiettivi di controllo e monitoraggio della finanza pubblica e di razionalizzazione ed efficientamento dell'amministrazione pubblica, svolge le correlate attività di progettazione tecnica, sviluppo e conduzione. Conseguentemente, la Sogei S.p.A. stipula, entro il 30 giugno 2015, con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, unitariamente per il Ministero, ivi incluso il Sistema informativo della fiscalità, un apposito accordo quadro non normativo, in cui, sulla base del modello relazionale definito dal Ministero, che tenga conto delle specificità organizzative e operative dei singoli Dipartimenti dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle Agenzie fiscali, degli obiettivi di cui al periodo precedente e delle esigenze di operatività della Sogei S.p.A., sono disciplinati i servizi erogati e fissati relativi costi, regole e meccanismi di monitoraggio. Nell'ambito dell'accordo quadro di cui al periodo precedente le singole articolazioni dipartimentali del Ministero e le Agenzie fiscali stipulano a loro volta accordi derivati che, sulla base dei servizi regolamentati e dei relativi corrispettivi, determinano le specifiche prestazioni da erogare da parte della Sogei S.p.A.. Resta fermo, fino alla stipula del predetto accordo, quanto previsto dai contratti attualmente in vigore tra il Ministero e la Sogei S.p.A.. Al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi fornisce i necessari elementi informativi alle competenti articolazioni dell'Amministrazione. Al fine di assicurare e supportare le attività di supervisione, verifica e monitoraggio della attività e della qualità dei servizi forniti dalla Sogei S.p.A. il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi si coordina con le competenti articolazioni dell'Amministrazione economico-finanziaria. Nell'ambito delle attività relative alla definizione del modello relazionale, sono effettuate congiuntamente con i Dipartimenti e le Agenzie le attività di ricognizione e valutazione dei beni strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, dei relativi rapporti contrattuali in essere, propedeutiche alla stipulazione dell'accordo quadro di cui al presente comma. Ai fini della omogeneizzazione del modello di relazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015, le infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono conferite alla Sogei S.p.A., ferma restando la facoltà per le strutture ministeriali conferenti di fornire indirizzi operativi sulla gestione delle stesse».

297. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è



istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori; con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

298. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 al 2031, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico e finanziario. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera del CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.

299. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera a) è abrogata.

300. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

301. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancario, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

302. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

303. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'INPS qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nei casi di cui ai periodi precedenti i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'INPS. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.



<p>304. L'Inps procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro per l'anno 2015 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 300, 301, 302 e 303.</p>
<p>305. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.</p>
<p>306. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:</p> <p>a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN -- Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;</p> <p>b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;</p> <p>c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<p>307. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, con esclusione di quelle predeterminate per legge.</p>
<p>308. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 35 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 72 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,207 per cento.</p>
<p>309. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno otto Paesi stranieri»;</p> <p>b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;</p> <p>c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 10. - (Attività diverse). -- 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:</p> <p>a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di:</p>



previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio delle predette attività è approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato ed i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;

b) le attività e le materie di cui alla lettera *a)*, oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di *welfare* territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.

3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attività di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni»;

d) all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;

e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inferiore al 1,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi



dalle organizzazioni sindacali agricole».
310. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono abrogati; b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».
311. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche con riferimento alle attività diverse che possono svolgere e dei relativi meccanismi di finanziamento diversi di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, nell'ambito della legge di bilancio per il triennio 2016-2018, sono rimodulate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le modalità di sostegno degli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di assicurare la semplificazione e la tempestività nell'erogazione dei trasferimenti pubblici in loro favore, nonché di definire aliquote di contribuzione e meccanismi di anticipazione delle risorse a valere sui contributi incassati dagli enti previdenziali atti a garantire la corretta ed efficiente gestione delle attività d'istituto.
312. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
313. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
314. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro Spa con un contributo di 12 milioni di euro.
315. Agli oneri derivanti dal comma 314, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
316. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
317. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



318. Con effetto dal 1° luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base», all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: «è aumentato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;

b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o» sono soppresse e il quinto comma è abrogato;

c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «è computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa,»;

d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli alloggi e» sono soppresse;

e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un ottavo» e al comma 3, le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a un ottavo»;

f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;

g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;

h) all'articolo 176, comma 2, le parole: «una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile»;

i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

«ART. 178. - (*Spese per abitazione*). -- 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:

a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;

d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura più elevata, aumentata



del 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni»;

m) all'articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse;

n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale».

319. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

320. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività commesse all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri e alla loro diffusione all'estero sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tenendo conto delle esigenze e delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse finanziarie già assegnate a tale scopo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

321. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

322. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

323. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2015».

324. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.

325. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.

326. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di

<p>previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».</p>
<p>327. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «ART. 307. - (<i>Organizzazione e coordinamento periferico</i>). -- 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».</p>
<p>328. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.</p>
<p>329. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.</p>
<p>330. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».</p>
<p>331. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: <i>a)</i> personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; <i>b)</i> personale appartenente al profilo di assistente tecnico; <i>c)</i> personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.</p>
<p>332. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.</p>
<p>333. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:</p>



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013							
ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTII							
(2.7 - CAP. 7418)							
Legislazione vigente	cp	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000	2018	3
	cs	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		
	cs	7.100.000	9.700.000	17.000.000	9.000.000		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 83: SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÈ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTII							
(2.7 - CAP. 7251)							
Legislazione vigente	cp	100.000.000	100.000.000	-	-	2016	3
	cs	100.000.000	100.000.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	525.000.000	25.000.000	50.000.000	100.000.000	2019	
	cs	525.000.000	25.000.000	50.000.000	100.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	625.000.000	125.000.000	50.000.000	100.000.000		
	cs	625.000.000	125.000.000	50.000.000	100.000.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005							
ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122)							
Legislazione vigente	cp	241.980.829	55.588.410	81.488.197	200.000.000	2019	3
	cs	241.980.829	55.588.410	81.488.197	200.000.000		
Riduzione	cp	-200.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-		
	cs	-200.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-		
Rifinanziamento	cp	-	320.000.000	400.000.000	3.735.000.000	2020	
	cs	-	320.000.000	400.000.000	3.735.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	41.980.829	325.588.410	431.488.197	3.935.000.000		
	cs	41.980.829	325.588.410	431.488.197	3.935.000.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006							
ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000	2021	3
	cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		
	cs	400.000.000	400.000.000	400.000.000	1.600.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITÀ							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	2020	3
	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		
	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000		
ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: RETE TRADIZIONALE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000	2021	3
	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		
	cs	100.000.000	100.000.000	100.000.000	400.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011							
ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7372/P)							
Legislazione vigente	cp	167.318.368	107.426.753	-	-	2016	
	cs	167.318.368	107.426.753	-	-		
Riduzione	cp	-83.000.000	-83.000.000	-	-		
	cs	-83.000.000	-83.000.000	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	200.000.000	200.000.000	600.000.000	2020	
	cs	-	200.000.000	200.000.000	600.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	84.318.368	224.426.753	200.000.000	600.000.000		
	cs	84.318.368	224.426.753	200.000.000	600.000.000		
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012							
ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	49.932.613	-	-	-	2015	
	cs	49.932.613	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	70.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2018	
	cs	70.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	119.932.613	100.000.000	200.000.000	200.000.000		
	cs	119.932.613	100.000.000	200.000.000	200.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013							
ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000	2024	
	cs	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		
	cs	20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 68: ANAS							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7372/P)							
Legislazione vigente	cp	139.177.324	-	-	-		
	cs	139.177.324	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	50.000.000	143.000.000	200.000.000	2018	
	cs	-	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000		
	cs	139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 69: ANAS							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7372/P)							
Legislazione vigente	cp	157.734.300	112.659.872	-	-	2016	3
	cs	157.734.300	112.659.872	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	157.734.300	112.659.872	-	-		
	cs	157.734.300	112.659.872	-	-		
ART. 1 COMMA 73: MANUTENZIONE FS							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000	2020	
	cs	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		
	cs	500.000.000	750.000.000	750.000.000	2.250.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 74: RFI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	50.000.000	50.000.000	-	-	2016	3
	cs	50.000.000	50.000.000	-	-		
Riduzione	cp	-25.000.000	-	-	-		
	cs	-25.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	25.000.000	50.000.000	-	-		
	cs	25.000.000	50.000.000	-	-		
ART. 1 COMMA 76: RFI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.440.000.000	2029	3
	cs	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.440.000.000		
Riduzione	cp	-90.000.000	-	-	-		
	cs	-90.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	200.000.000	2.800.000.000	2031	
	cs	-	-	200.000.000	2.800.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	30.000.000	120.000.000	320.000.000	4.240.000.000		
	cs	30.000.000	120.000.000	320.000.000	4.240.000.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 80: RFI							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	150.000.000	150.000.000	-	-	2016	3
	cs	150.000.000	150.000.000	-	-		
Riduzione	cp	-135.000.000	-	-	-		
	cs	-135.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	15.000.000	150.000.000	-	-		
	cs	15.000.000	150.000.000	-	-		
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011							
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA							
(Set.1)INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(2.6 - CAP. 7268)							
Legislazione vigente	cp	-	48.940.000	-	-	2016	3
	cs	-	48.940.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	-	48.940.000	-	-		
	cs	-	48.940.000	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012							
ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(2.6 - CAP. 7270)							
Legislazione vigente	cp	72.000	-	-	-	2015	3
	cs	72.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	10.000.000	30.000.000	55.000.000	2018	
	cs	-	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	72.000	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
	cs	72.000	10.000.000	30.000.000	55.000.000		
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 38 PUNTO D: CONTRIBUTI VENTENNALI FINANZIAMENTO DI PROGETTI NEL CAMPO NAVALE							
(Set.14) INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA							
(2.6 - CAP. 7604)							
Legislazione vigente	cp	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608	2033	3
	cs	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
	cs	4.639.244	4.694.162	4.680.538	74.888.608		
TOTALE MISSIONE	cp	3.104.710.575	3.354.647.007	3.068.708.735	16.976.368.608		
	cs	3.104.710.575	3.354.647.007	3.068.708.735	16.976.368.608		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Infrastrutture pubbliche e logistica						
<i>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE N. 398 Del 1998						
ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.5 - CAP. 7156)						
Legislazione vigente	cp 15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000	2018	3
	cs 15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		
Riduzione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		
	cs 15.494.000	15.494.000	15.494.000	15.494.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<i>Opere pubbliche e infrastrutture</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N. 448 Del 1998						
ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA						
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA						
(10.1 - CAP. 7464)						
Legislazione vigente	cp cs	100.000.000 100.000.000	500.000.000 500.000.000	- -	- -	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	200.000.000 200.000.000	400.000.000 400.000.000	1.200.000.000 1.200.000.000	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	300.000.000 300.000.000	900.000.000 900.000.000	1.200.000.000 1.200.000.000	- -	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<i>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005						
ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	cp 128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000	2021	3
	cs 128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
Riduzione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Legge di Stabilit�	cp 128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
	cs 128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006						
ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.7 - CAP. 7060/P)						
Legislazione vigente	cp 88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000	2021	3
	cs 88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
Riduzione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Legge di Stabilit�	cp 88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		
	cs 88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000	2022	3
	cs	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		
	cs	94.151.000	94.151.000	94.151.000	470.755.000		
ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000	2023	3
	cs	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		
	cs	90.450.000	90.450.000	90.450.000	542.700.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007							
ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000	2022	3
	cs	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
	cs	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000		
ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000	2023	3
	cs	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		
	cs	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000	2024	3
	cs	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
	cs	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000		
ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000	2022	3
	cs	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		
	cs	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	225.000	225.000	225.000	1.125.000	2022	3
	cs	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
	cs	225.000	225.000	225.000	1.125.000		
ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	64.000	64.000	64.000	320.000	2022	3
	cs	64.000	64.000	64.000	320.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	64.000	64.000	64.000	320.000		
	cs	64.000	64.000	64.000	320.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7187)							
Legislazione vigente	cp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	2022	3
	cs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
	cs	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000		
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008							
ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015							
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.7 - CAP. 7695)							
Legislazione vigente	cp	119.461.913	-	-	-	2015	3
	cs	119.461.913	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	119.461.913	-	-	-		
	cs	119.461.913	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008							
ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000	2023	3
	cs	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
	cs	58.200.000	58.200.000	58.200.000	349.200.000		
ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186	2024	3
	cs	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		
	cs	120.526.598	120.526.598	120.526.598	843.686.186		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011							
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	cp	20.760.605	-	-	-	2015	3
	cs	20.760.605	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	20.760.605	-	-	-		
	cs	20.760.605	-	-	-		
ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7685/P)							
Legislazione vigente	cp	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000	2024	3
	cs	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		
	cs	7.844.740	18.025.000	18.024.000	84.795.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012							
ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7200/P)							
Legislazione vigente	cp	261.546.665	333.212.500	-	-	2016	3
	cs	261.546.665	333.212.500	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	261.546.665	333.212.500	-	-		
	cs	261.546.665	333.212.500	-	-		
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013							
ART. 13 COMMA 1: ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7685/P)							
Legislazione vigente	cp	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814	2024	3
	cs	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		
	cs	6.277.402	6.277.402	6.277.402	216.771.814		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 1: PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERLATA							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.7 - CAP. 7695)							
Legislazione vigente	cp	5.700.000	7.300.000	-	-	2016	3
	cs	5.700.000	7.300.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	5.700.000	7.300.000	-	-		
	cs	5.700.000	7.300.000	-	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 71: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7200/P)							
Legislazione vigente	cp	92.784.882	66.657.092	74.349.072	-	2017	3
	cs	92.784.882	66.657.092	74.349.072	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	30.000.000	50.000.000	57.000.000	-		
	cs	30.000.000	50.000.000	57.000.000	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	122.784.882	116.657.092	131.349.072	-		
	cs	122.784.882	116.657.092	131.349.072	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 1 COMMA 99: COMPLETAMENTO PAGAMENTO EX AGENSUD (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (1.7 - CAP. 7544)							
Legislazione vigente	cp	64.949.375	-	-	-	2015	3
	cs	64.949.375	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	64.949.375	-	-	-		
	cs	64.949.375	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014 ART. 3 COMMA 12: INFRASTRUTTURE CARCERARIE (Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7471)							
Legislazione vigente	cp	140.954.880	20.564.000	-	-	2016	3
	cs	140.954.880	20.564.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	140.954.880	20.564.000	-	-		
	cs	140.954.880	20.564.000	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<i>Sistemi stradali, autostradali ed intermodali</i>							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 662 Del 1996							
ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.							
(Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7483)							
Legislazione vigente	cp	10.330.000	10.330.000	-	-	2016	3
	cs	10.330.000	10.330.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	10.330.000	10.330.000	-	-		
	cs	10.330.000	10.330.000	-	-		
ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7484)							
Legislazione vigente	cp	10.330.000	10.330.000	-	-	2016	3
	cs	10.330.000	10.330.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	10.330.000	10.330.000	-	-		
	cs	10.330.000	10.330.000	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997							
ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI							
(Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7485)							
Legislazione vigente	cp	51.646.000	51.646.000	51.646.000	-	2017	3
	cs	51.646.000	51.646.000	51.646.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	51.646.000	51.646.000	51.646.000	-		
	cs	51.646.000	51.646.000	51.646.000	-		
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004							
ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA							
(Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7481)							
Legislazione vigente	cp	5.000.000	5.000.000	-	-	2016	3
	cs	5.000.000	5.000.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	5.000.000	5.000.000	-	-		
	cs	5.000.000	5.000.000	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011							
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7514)							
Legislazione vigente	cp	12.050.900	67.147.162	-	-	2016	3
	cs	12.050.900	67.147.162	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	12.050.900	67.147.162	-	-		
	cs	12.050.900	67.147.162	-	-		
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7155)							
Legislazione vigente	cp	2.687.978	19.843.159	-	-	2016	3
	cs	2.687.978	19.843.159	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	2.687.978	19.843.159	-	-		
	cs	2.687.978	19.843.159	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7519)							
Legislazione vigente	cp	3.519.331	4.118.657	-	-	2016	3
	cs	3.519.331	4.118.657	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	3.519.331	4.118.657	-	-		
	cs	3.519.331	4.118.657	-	-		
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7529)							
Legislazione vigente	cp	23.819.000	9.548.000	-	-	2016	3
	cs	23.819.000	9.548.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	23.819.000	9.548.000	-	-		
	cs	23.819.000	9.548.000	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012						
ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(1.2 - CAP. 7380)						
Legislazione vigente	cp 6.706.015	-	-	-	2015	3
	cs 6.706.015	-	-	-		
Riduzione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 6.706.015	-	-	-		
	cs 6.706.015	-	-	-		
ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(1.2 - CAP. 7504)						
Legislazione vigente	cp 92.000	-	-	-	2015	3
	cs 92.000	-	-	-		
Riduzione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 92.000	-	-	-		
	cs 92.000	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013							
ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7536/P)							
Legislazione vigente	cp	62.729.075	73.764.052	129.240.831	-	2017	3
	cs	62.729.075	73.764.052	129.240.831	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	62.729.075	73.764.052	129.240.831	-		
	cs	62.729.075	73.764.052	129.240.831	-		
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7537)							
Legislazione vigente	cp	107.534.895	60.311.843	-	-	2016	3
	cs	107.534.895	60.311.843	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	107.534.895	60.311.843	-	-		
	cs	107.534.895	60.311.843	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7147)							
Legislazione vigente	cp	130.000.000	219.500.000	-	-	2016	3
	cs	130.000.000	219.500.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	130.000.000	219.500.000	-	-		
	cs	130.000.000	219.500.000	-	-		
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7538)							
Legislazione vigente	cp	216.209.600	94.970.853	-	-	2016	3
	cs	216.209.600	94.970.853	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	216.209.600	94.970.853	-	-		
	cs	216.209.600	94.970.853	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7541)							
Legislazione vigente	cp	-	76.558.497	-	-	2016	3
	cs	-	76.558.497	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	-	76.558.497	-	-		
	cs	-	76.558.497	-	-		
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013 ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL T1 T2 (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7545)							
Legislazione vigente	cp	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-	2017	3
	cs	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-		
	cs	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 2: COLLEGAMENTO SS 11 - SS 223 LOTTO 1-B (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7534)							
Legislazione vigente	cp	7.200.000	-	-	-	2015	3
	cs	7.200.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	7.200.000	-	-	-		
	cs	7.200.000	-	-	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 96: REALIZZAZIONE TERZA CORSIA TRATTA AUTOSTRADALE A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7533)							
Legislazione vigente	cp	93.470.627	-	-	-	2015	3
	cs	93.470.627	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	93.470.627	-	-	-		
	cs	93.470.627	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014						
ART. 3 COMMA 1: CONTINUITÀ DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(1.2 - CAP. 7536/P)						
Legislazione vigente	cp 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000	2020	3
	cs 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
Riduzione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
	cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
	cs 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
TOTALE MISSIONE	cp 2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		
	cs 2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Ricerca e innovazione						
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012						
ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE (GSSI)						
(Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA						
(3.4 - CAP. 7235)						
Legislazione vigente	cp 12.000.000 cs 12.000.000	-	-	-	2015	
Riduzione	cp - cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp - cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp - cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 12.000.000 cs 12.000.000	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp 12.000.000 cs 12.000.000	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
<i>Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche</i>						
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE						
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 111: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO						
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE						
(1.9 - CAP. 7511)						
Legislazione vigente	cp 50.000.000 cs 50.000.000	100.000.000 100.000.000	- -	- -	2016	3
Riduzione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp 50.000.000 cs 50.000.000	100.000.000 100.000.000	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	cp 50.000.000 cs 50.000.000	100.000.000 100.000.000	- -	- -		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Casa e assetto urbanistico							
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009							
ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 7817)							
Legislazione vigente	cp	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000	2032	3
	cs	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
Riduzione	cp	--	--	--	--		
	cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	cp	--	--	--	--		
	cs	--	--	--	--		
Rimodulazione	cp	--	--	--	--		
	cs	--	--	--	--		
Legge di Stabilità	cp	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
	cs	227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000		
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 8005/P)							
Legislazione vigente	cp	249.000.000	--	--	--	2015	
	cs	249.000.000	--	--	--		
Riduzione	cp	--	--	--	--		
	cs	--	--	--	--		
Rifinanziamento	cp	--	--	--	--		
	cs	--	--	--	--		
Rimodulazione	cp	--	--	--	--		
	cs	--	--	--	--		
Legge di Stabilità	cp	249.000.000	--	--	--		
	cs	249.000.000	--	--	--		

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 8005/P)							
Legislazione vigente	cp	5.000.000	-	-	-	2015	
	cs	5.000.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	5.000.000	-	-	-		
	cs	5.000.000	-	-	-		
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 8005/P)							
Legislazione vigente	cp	27.000.000	-	-	-	2015	
	cs	27.000.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	27.000.000	-	-	-		
	cs	27.000.000	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013							
ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 8005/P)							
Legislazione vigente	cp	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000	2019	3
	cs	497.200.000	197.200.000	197.200.000	394.400.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000	2020	
	cs	200.000.000	900.000.000	1.100.000.000	2.900.000.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		
	cs	697.200.000	1.097.200.000	1.297.200.000	3.294.400.000		
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 48 PUNTO C: MUTUI PRIMA CASA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(14.1 - CAP. 7077)							
Legislazione vigente	cp	192.526.903	187.766.455	-	-	2016	3
	cs	192.526.903	187.766.455	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	192.526.903	187.766.455	-	-		
	cs	192.526.903	187.766.455	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	1.398.502.237	1.460.309.789	1.428.052.054	4.782.100.000		
	cs	1.398.502.237	1.460.309.789	1.428.052.054	4.782.100.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici						
<i>Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale</i>						
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO						
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013						
ART. 5/quarter COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA						
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI						
(1.13 - CAP. 7486)						
Legislazione vigente	cp 100.000 cs 100.000	-	-	-	2015	
Riduzione	cp - cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp - cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp - cs -	-	-	-		
Legge di Stabilita'	cp 100.000 cs 100.000	-	-	-		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
<i>Tutela del patrimonio culturale</i>							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2014							
ART. 7 COMMA 1: SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.15 - CAP. 8098)							
Legislazione vigente	cp cs	30.000.000 30.000.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -	2016	
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp cs	30.000.000 30.000.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	cp cs	30.100.000 30.100.000	50.000.000 50.000.000	- -	- -		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Istruzione scolastica						
<i>Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica</i>						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013						
ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI						
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA						
(1.1 - CAP. 7106)						
Legislazione vigente	cp 40.000.000 cs 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	2044	
Riduzione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp 40.000.000 cs 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000		
TOTALE MISSIONE	cp 40.000.000 cs 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
<i>Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002							
ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE							
(Set.4)INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(28.1 - CAP. 8000/P)							
Legislazione vigente	cp	6.264.794.000	1.700.000.000	-	-	2016	3
	cs	6.264.794.000	1.700.000.000	-	-		
Riduzione	cp	-463.700.000	-	-	-		
	cs	-463.700.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	5.801.094.000	1.700.000.000	-	-		
	cs	5.801.094.000	1.700.000.000	-	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 6: RISORSE RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020							
(Set.4)INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(28.1 - CAP. 8000/P)							
Legislazione vigente	cp	346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000	2023	3
	cs	346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000		
Riduzione	cp	-40.000.000	-	-	-		
	cs	-40.000.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	100.000.000	500.000.000	1.500.000.000	-2.100.000.000		
	cs	100.000.000	500.000.000	1.500.000.000	-2.100.000.000		
Legge di Stabilità	cp	406.300.000	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
	cs	406.300.000	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
TOTALE MISSIONE							
	cp	6.207.394.000	2.685.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
	cs	6.207.394.000	2.685.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
Politiche economico-finanziarie e di bilancio							
<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i>							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005							
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)							
	Legislazione vigente	cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	2023 3
		cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	
	Riduzione	cp	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	
	Rimodulazione	cp	-	-	-	-	
		cs	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	
		cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013							
ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAP. 7851)							
Legislazione vigente	cp	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000	2020	
	cs	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
	cs	18.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000		
TOTALE MISSIONE	cp	43.620.000	55.620.000	55.620.000	243.720.000		
	cs	43.620.000	55.620.000	55.620.000	243.720.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Giovani e sport						
Attivita' ricreative e sport						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 303: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO						
(Set.24)IMPIANTISTICA SPORTIVA						
(22.1 - CAP. 7455)						
Legislazione vigente	cp 13.917.732 cs 13.917.732	18.776.646 18.776.646	- -	- -	2016	3
Riduzione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp 13.917.732 cs 13.917.732	18.776.646 18.776.646	- -	- -		
TOTALE MISSIONE	cp 13.917.732 cs 13.917.732	18.776.646 18.776.646	- -	- -		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE N. 144 Del 1999						
ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.						
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(24.4 - CAP. 7335)						
Legislazione vigente	cp 32.817.000 cs 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	65.634.000 65.634.000	2019	3
Riduzione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rifinanziamento	cp - cs -	- -	- -	- -		
Rimodulazione	cp - cs -	- -	- -	- -		
Legge di Stabilità	cp 32.817.000 cs 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	65.634.000 65.634.000		
TOTALE MISSIONE	cp 32.817.000 cs 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	65.634.000 65.634.000		



segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Fondi da ripartire							
<i>Fondi da assegnare</i>							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
LEGGE N. 499 Del 1999							
ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
(6.1 - CAP. 7810)							
Legislazione vigente	cp	10.000.000	15.000.000	-	-	2016	
	cs	10.000.000	15.000.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	2017	
	cs	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	20.000.000	25.000.000	10.000.000	-		
	cs	20.000.000	25.000.000	10.000.000	-		
TOTALE MISSIONE	cp	20.000.000	25.000.000	10.000.000	-		
	cs	20.000.000	25.000.000	10.000.000	-		
TOTALE GENERALE	cp	23.408.886.094	19.889.810.732	19.222.446.163	99.113.105.321		
	cs	23.408.886.094	19.889.810.732	19.222.446.163	99.113.105.321		

Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORENTE (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2015	2016	2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	86.407.618	111.594.618	164.314.618
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	48.428.999	58.933.999	58.933.999
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7.000	9.000	9.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.536.000	10.018.500	10.018.500
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5.312.000	12.700.000	6.500.000
MINISTERO DELLA SALUTE	5.000.000	6.500.000	8.500.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	164.691.617	209.756.117	258.276.117
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2015	2016	2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	53.376.000	206.900.000	358.900.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	42.949	34.708.000	-
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000.000	30.000.000	38.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	7.715.000	17.415.000	17.415.000
MINISTERO DELLA SALUTE	6.000.000	3.000.000	3.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	119.886.949	324.776.000	450.068.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 230 Del 1998				
ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE				
(21.3 - CAP. 2185)	cp	115.730.527	113.427.302	113.427.302
	cs	115.730.527	113.427.302	113.427.302
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997				
(21.3 - CAP. 2115)	cp	33.420.644	33.687.736	33.590.787
	cs	33.420.644	33.687.736	33.590.787
	TOTALE MISSIONE	149.151.171	147.115.038	147.018.089
	cs	149.151.171	147.115.038	147.018.089
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 38 Del 2001				
ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.				
(2.3 - CAP. 7513/P)	cp	5.092.950	5.104.167	5.104.167
	cs	5.092.950	5.104.167	5.104.167
<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000				
ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO				
(2.4 - CAP. 2701)	cp	480.000.000	-	-
	cs	480.000.000	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI				
(2.5 - CAP. 2820)	cp	1.296.642	1.307.468	1.307.468
	cs	1.296.642	1.307.468	1.307.468
	TOTALE MISSIONE	486.389.592	6.411.635	6.411.635
		486.389.592	6.411.635	6.411.635
<i>L'Italia in Europa e nel mondo</i>				
<i>Cooperazione allo sviluppo</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.				
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	cp	180.467.050	175.663.052	175.228.586
	cs	180.467.050	175.663.052	175.228.586
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO				
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	cp	354.307	362.619	362.619
	cs	354.307	362.619	362.619
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966				
(1.3 - CAP. 3751)	cp	1.701.998	1.644.678	1.634.606
	cs	1.701.998	1.644.678	1.634.606
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'				
(1.4 - CAP. 3399)	cp	210.718	214.950	214.950
	cs	210.718	214.950	214.950

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<i>Integrazione europea</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA				
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)	cp	1.067.418	1.028.887	1.025.900
	cs	1.067.418	1.028.887	1.025.900
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1163)	cp	1.402.108	1.405.108	1.405.108
	cs	1.402.108	1.405.108	1.405.108
	TOTALE MISSIONE	185.203.599	180.319.294	179.871.769
		185.203.599	180.319.294	179.871.769
<i>Difesa e sicurezza del territorio</i>				
<i>Approntamento e impiego delle forze navali</i>				
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010				
ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE				
(1.3 - CAP. 1345)	cp	85.253	82.047	81.894
	cs	85.253	82.047	81.894
<i>Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare</i>				
MINISTERO DELLA DIFESA				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 1352)	cp	684.512	688.285	711.311
	cs	684.512	688.285	711.311
	TOTALE MISSIONE	769.765	770.332	793.205
		769.765	770.332	793.205



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017	
Giustizia				
<i>Amministrazione penitenziaria</i>				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990				
ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.				
(1.1 - CAP. 1768)				
	cp	220.391	220.391	230.000
	cs	220.391	220.391	230.000
TOTALE MISSIONE	cp	220.391	220.391	230.000
	cs	220.391	220.391	230.000
Ordine pubblico e sicurezza				
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
LEGGE N. 267 Del 1991				
ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)				
(4.1 - CAP. 2179)				
	cp	338.552	346.324	346.324
	cs	338.552	346.324	346.324
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990				
ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE				
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)				
	cp	538.280	547.362	545.774
	cs	538.280	547.362	545.774
TOTALE MISSIONE	cp	876.832	893.686	892.098
	cs	876.832	893.686	892.098

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Soccorso civile				
<i>Protezione civile</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991				
ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	50.420.807	47.782.919	47.782.919
	cs	50.420.807	47.782.919	47.782.919
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005				
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 2184)	cp	6.691.617	6.446.463	6.882.995
	cs	6.691.617	6.446.463	6.882.995
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012				
ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI ED ALTRE CALAMITA'				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	44.746.078	-	-
	cs	44.746.078	-	-
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013				
ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI				
(6.2 - CAP. 7441)	cp	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	cs	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	cp	241.858.502	194.229.382	194.665.914
	cs	241.858.502	194.229.382	194.665.914
TOTALE MISSIONE				
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.2 - CAP. 2200)	cp	471.945	430.881	429.631
	cs	471.945	430.881	429.631

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999				
ART. 6: CONTRIBUTO AL CRA				
(1.2 - CAP. 2083)	cp	5.084.549	4.570.897	4.557.631
	cs	5.084.549	4.570.897	4.557.631
<i>Sostegno al settore agricolo</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).				
(7.1 - CAP. 1525)	cp	122.271.402	118.575.903	118.575.903
	cs	122.271.402	118.575.903	118.575.903
<i>Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGE N. 267 Del 1991				
ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA				
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	cp	3.726.984	3.777.847	4.119.734
	cs	3.726.984	3.777.847	4.119.734
TOTALE MISSIONE	cp	131.554.880	127.355.528	127.682.899
	cs	131.554.880	127.355.528	127.682.899
Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
<i>Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile</i>				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003				
ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA				
(5.7 - CAP. 7630/P)	cp	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045
TOTALE MISSIONE	cp	16.933.045	16.933.045	16.933.045
	cs	16.933.045	16.933.045	16.933.045



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Regolazione dei mercati			
<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i>			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(3.1 - CAP. 2280)	cp	-	-
	cs	-	-
TOTALE MISSIONE	cp	-	-
	cs	-	-
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto			
<i>Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997			
ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C			
(2.3 - CAP. 1921)	cp	716.597	597.347
	cs	716.597	597.347
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 128 Del 1998			
ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.			
(9.1 - CAP. 1723)	cp	170.416	163.851
	cs	170.416	163.851
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996			
(ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."			
(2.6 - CAP. 1850)	cp	45.824	45.511
	cs	45.824	45.511

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
	TOTALE MISSIONE	932.837	806.709	740.885
	cp			
	cs	932.837	806.709	740.885
Comunicazioni				
<i>Sostegno all'editoria</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA				
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	cp	107.462.418	103.729.125	103.428.085
	cs	107.462.418	103.729.125	103.428.085
	TOTALE MISSIONE	107.462.418	103.729.125	103.428.085
	cp			
	cs	107.462.418	103.729.125	103.428.085
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo				
<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</i>				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(4.2 - CAP. 2501)	cp	6.858.263	7.399.251	7.357.576
	cs	6.858.263	7.399.251	7.357.576
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011				
ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE				
(4.2 - CAP. 2535)	cp	19.107.513	18.332.671	18.332.671
	cs	19.107.513	18.332.671	18.332.671
ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA				
(4.2 - CAP. 2530)	cp	14.804.164	14.843.475	14.843.475
	cs	14.804.164	14.843.475	14.843.475
	TOTALE MISSIONE	40.769.940	40.575.397	40.533.722
	cp			
	cs	40.769.940	40.575.397	40.533.722

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Ricerca e innovazione			
<i>Ricerca in materia ambientale</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008			
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)			
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)			
	cp	22.448.654	22.448.654
	cs	22.448.654	22.448.654
<i>Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali</i>			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI			
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)			
	cp	874.862	897.538
	cs	874.862	897.538
<i>Ricerca di base e applicata</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012			
ART. 19: AGENZIA DIGITALE			
(12.1 - CAP. 1707)			
	cp	2.737.054	2.856.945
	cs	2.737.054	2.856.945
<i>Ricerca per il settore della sanita' pubblica</i>			
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992			
ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA			
(2.1 - CAP. 3392)			
	cp	253.859.000	254.210.075
	cs	253.859.000	254.210.075

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(3.4 - CAP. 1679)	cp 4.250.000	4.250.000	4.250.000
	cs 4.250.000	4.250.000	4.250.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (a)			
(3.4 - CAP. 7236)	cp 1.744.183.125	1.739.856.752	1.738.468.271
	cs 1.744.183.125	1.739.856.752	1.738.468.271
TOTALE MISSIONE	cp 2.028.352.695	2.024.519.964	2.023.164.583
	cs 2.028.352.695	2.024.519.964	2.023.164.583

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 , comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</i>				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
LEGGE N. 979 Del 1982				
ART. 7 COMMA 1 PUNTO 1: MEZZI NAVALI ED AEREI				
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	cp	31.634.807	31.818.730	32.053.694
	cs	31.634.807	31.818.730	32.053.694
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.				
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp	30.859	32.265	34.341
	cs	30.859	32.265	34.341
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1551)	cp	4.275.357	4.114.645	4.102.413
	cs	4.275.357	4.114.645	4.102.413
TOTALE MISSIONE	cp	35.941.023	35.965.640	36.190.448
	cs	35.941.023	35.965.640	36.190.448
Tutela della salute				
<i>Sanita' pubblica veterinaria</i>				
MINISTERO DELLA SALUTE				
LEGGE N. 434 Del 1998				
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO				
(1.2 - CAP. 5340)	cp	309.000	310.000	310.000
	cs	309.000	310.000	310.000

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</i>			
MINISTERO DELLA SALUTE			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA			
(1.7 - CAP. 3453)	cp -	-	-
	cs -	-	-
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE			
(1.7 - CAP. 3443)	cp 9.400.947	9.400.947	9.400.947
	cs 9.400.947	9.400.947	9.400.947
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.			
(1.7 - CAP. 3412)	cp 3.261.606	3.261.606	3.261.606
	cs 3.261.606	3.261.606	3.261.606
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001			
ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI			
(1.7 - CAP. 3457)	cp 400.352	400.352	400.352
	cs 400.352	400.352	400.352
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003			
ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO			
(1.7 - CAPP. 3458, 7230)	cp 626.523	2.300.094	2.293.418
	cs 626.523	2.300.094	2.293.418
TOTALE MISSIONE	cp 13.998.428	15.672.999	15.666.323
	cs 13.998.428	15.672.999	15.666.323

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici				
<i>Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.				
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	cp	406.229.000	407.085.025	407.085.025
	cs	406.229.000	407.085.025	407.085.025
<i>Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a)				
(1.10 - CAP. 3610)	cp	1.452.756	614.874	614.874
	cs	1.452.756	614.874	614.874
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975				
ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)				
(1.10 - CAP. 3611)	cp	1.428.220	687.164	687.164
	cs	1.428.220	687.164	687.164
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI				
(1.10 - CAP. 3630)	cp	875.000	877.000	877.000
	cs	875.000	877.000	877.000
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a)				
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cp	17.257.910	17.272.910	17.272.910
	cs	17.257.910	17.272.910	17.272.910

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<i>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</i>				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 77 Del 2006				
ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.				
(1.14 - CAPP. 1442, 7305)	cp	1.312.000	1.315.000	1.315.000
	cs	1.312.000	1.315.000	1.315.000
TOTALE MISSIONE	cp	428.554.886	427.851.973	427.851.973
	cs	428.554.886	427.851.973	427.851.973
<i>Istruzione scolastica</i>				
<i>Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.8 - CAP. 1261)	cp	1.478.000	1.478.000	1.478.000
	cs	1.478.000	1.478.000	1.478.000
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.				
(1.9 - CAP. 2193)	cp	284.000	293.000	293.000
	cs	284.000	293.000	293.000
TOTALE MISSIONE	cp	1.762.000	1.771.000	1.771.000
	cs	1.762.000	1.771.000	1.771.000

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA				
(2.1 - CAP. 1709)	cp	6.553.000	6.565.000	6.565.000
	cs	6.553.000	6.565.000	6.565.000
LEGGE N. 338 Del 2000				
ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI				
(2.1 - CAP. 7273)	cp	18.013.000	18.052.000	18.052.000
	cs	18.013.000	18.052.000	18.052.000
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO				
(2.3 - CAP. 1692)	cp	69.147.000	69.305.000	69.305.000
	cs	69.147.000	69.305.000	69.305.000
	cp	93.713.000	93.922.000	93.922.000
	cs	93.713.000	93.922.000	93.922.000
TOTALE MISSIONE				
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
<i>Protezione sociale per particolari categorie</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 16 Del 1980; E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO				
(17.1 - CAP. 7256)	cp	6.908.835	7.055.885	7.893.390
	cs	6.908.835	7.055.885	7.893.390



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<i>Sostegno alla famiglia</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006				
ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA				
(17.3 - CAP. 2102)	cp	18.261.738	17.621.227	17.621.227
	cs	18.261.738	17.621.227	17.621.227
<i>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI				
(17.4 - CAP. 1733)	cp	7.375.993	7.116.878	7.855.861
	cs	7.375.993	7.116.878	7.855.861
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006				
ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	9.971.390	9.599.591	10.621.990
	cs	9.971.390	9.599.591	10.621.990
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013				
ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA ED AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	9.119.826	9.007.627	9.057.403
	cs	9.119.826	9.007.627	9.057.403
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</i>				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N. 328 Del 2000				
ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI				
(4.5 - CAP. 3671)	cp	12.992.666	12.589.741	12.553.204
	cs	12.992.666	12.589.741	12.553.204

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006				
ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA				
(4.5 - CAP. 3527)	cp	28.709.000	28.794.000	28.794.000
	cs	28.709.000	28.794.000	28.794.000
TOTALE MISSIONE	cp	93.339.448	91.784.949	94.397.075
	cs	93.339.448	91.784.949	94.397.075
Politiche per il lavoro				
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003				
ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI				
(1.7 - CAP. 5025)	cp	1.002.881	1.024.216	1.104.040
	cs	1.002.881	1.024.216	1.104.040
<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i>				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006				
ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
(1.9 - CAP. 7682)	cp	5.078.361	4.822.906	4.812.926
	cs	5.078.361	4.822.906	4.812.926
TOTALE MISSIONE	cp	6.081.242	5.847.122	5.916.966
	cs	6.081.242	5.847.122	5.916.966
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
<i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>				
MINISTERO DELL'INTERNO				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(5.1 - CAP. 2309)	cp	1.039.680	1.061.646	1.056.197
	cs	1.039.680	1.061.646	1.056.197

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005				
ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO				
(5.1 - CAP. 2311)	cp	4.010.303	3.869.784	3.858.553
	cs	4.010.303	3.869.784	3.858.553
TOTALE MISSIONE	cp	5.049.983	4.931.430	4.914.750
	cs	5.049.983	4.931.430	4.914.750
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				
<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)				
(1.4 - CAP. 1560)	cp	337.766	325.804	324.858
	cs	337.766	325.804	324.858
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008				
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS				
(1.5 - CAP. 3822)	cp	66.170.197	63.852.487	63.667.176
	cs	66.170.197	63.852.487	63.667.176
<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.6 - CAP. 1613)	cp	12.430	11.639	12.814
	cs	12.430	11.639	12.814

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
LEGGE N. 144 Del 1999				
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ				
(1.6 - CAP. 7330)	cp	1.576.772	1.327.351	1.463.733
	cs	1.576.772	1.327.351	1.463.733
TOTALE MISSIONE	cp	68.097.165	65.517.281	65.468.581
	cs	68.097.165	65.517.281	65.468.581
Giovani e sport				
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventu'</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006				
ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI				
(22.2 - CAP. 2106)	cp	5.761.589	5.559.878	6.136.837
	cs	5.761.589	5.559.878	6.136.837
TOTALE MISSIONE	cp	5.761.589	5.559.878	6.136.837
	cs	5.761.589	5.559.878	6.136.837
Turismo				
<i>Sviluppo e competitivita' del turismo</i>				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005				
ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6821)	cp	2.380.366	2.387.366	2.387.366
	cs	2.380.366	2.387.366	2.387.366
TOTALE MISSIONE	cp	2.380.366	2.387.366	2.387.366
	cs	2.380.366	2.387.366	2.387.366

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
<i>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 146 Del 1980				
ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA				
(24.4 - CAP. 1680)	cp	36.319.976	34.695.682	34.594.989
	cs	36.319.976	34.695.682	34.594.989
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010				
ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A.				
(24.4 - CAP. 5200)	cp	4.986.275	4.811.325	4.797.362
	cs	4.986.275	4.811.325	4.797.362
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.				
(24.4 - CAP. 5217)	cp	1.054.675	1.078.100	1.184.675
	cs	1.054.675	1.078.100	1.184.675
	TOTALE MISSIONE cp	42.360.926	40.585.107	40.577.026
	cs	42.360.926	40.585.107	40.577.026
Fondi da ripartire				
<i>Fondi da assegnare</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO				
(25.1 - CAP. 3026)	cp	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	TOTALE MISSIONE cp	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	cs	29.770.071	28.660.714	28.577.536
	TOTALE GENERALE cp	4.217.285.794	3.664.336.985	3.666.143.810
	cs	4.217.285.794	3.664.336.985	3.666.143.810



VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (comprehensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)

Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali					
<i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>					
INTERNO					
DECRETO LEGGE N. 80 Del 2004					
ART. 6/bis COMMA 1: FONDO FINALIZZATO AD EROGAZIONI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER EVENTI ECCEZIONALI					
(2.3 - CAP. 1331)	cp	-64.784	-64.784	-64.784	
	cs	-64.784	-64.784	-64.784	
DECRETO LEGGE N. 7 Del 2005					
ART. 7/bis COMMA 1: ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI DI CAMPIONE D'ITALIA					
(2.3 - CAP. 1331)	cp	-424.841	-424.841	-424.841	
	cs	-424.841	-424.841	-424.841	
	cp	-489.625	-489.625	-489.625	
	cs	-489.625	-489.625	-489.625	
TOTALE MISSIONE					
Giustizia					
<i>Giustizia civile e penale</i>					
GIUSTIZIA					
DECRETO LEGISLATIVO N. 26 Del 2006					
ART. 1: SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA					
(1.2 - CAP. 1476)	cp	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
	cs	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
	cp	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
	cs	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
TOTALE MISSIONE					

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Ordine pubblico e sicurezza					
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGGE FINANZIARIA N. 388 Del 2000					
ART. 145 COMMA 40: PROMOZIONE TRASPORTI MARITTIMI					
(4.1 - CAP. 2246)	cp	-3.400.000	-3.387.260	-3.553.345	
	cs	-3.400.000	-3.387.260	-3.553.345	
<i>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>					
INTERNO					
LEGGE N. 7 Del 2006					
ART. 5 COMMA 2: MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI ISTITUZIONE NUMERO VERDE					
(3.1 - CAP. 2568)	cp	-65.219	-71.540	-73.334	
	cs	-65.219	-71.540	-73.334	
LEGGE N. 48 Del 2008					
ART. 12 COMMA 1: FONDO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET E PROTEZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE					
(3.1 - CAP. 2632)	cp	-465.691	-492.041	-498.924	
	cs	-465.691	-492.041	-498.924	
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>					
INTERNO					
LEGGE N. 125 Del 2001					
ART. 3 COMMA 4: MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL					
(3.3 - CAP. 2762)	cp	-10.499	-16.503	-16.456	
	cs	-10.499	-16.503	-16.456	
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005					
ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI					
(3.3 - CAP. 2735)	cp	-770.771	-1.331.678	-1.330.724	
	cs	-770.771	-1.331.678	-1.330.724	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
DECRETO LEGGE N. 225 Del 2010					
ART. 2 COMMA 6/decies: RETE ESPERTI SICUREZZA					
(3.3 - CAP. 2642)					
	cp	-246.724	-250.915	-250.186	
	cs	-246.724	-250.915	-250.186	
TOTALE MISSIONE	cp	-4.958.904	-5.549.937	-5.722.969	
	cs	-4.958.904	-5.549.937	-5.722.969	
Soccorso civile					
<i>Interventi per soccorsi</i>					
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI					
DECRETO LEGGE N. 136 Del 2013					
ART. 3 COMMA 2/sexies: "TERRA DEI FUOCHI" FLOTTA AEREA ANTINCENDIO CFS					
(4.1 - CAP. 3080)					
	cp	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
	cs	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
TOTALE MISSIONE	cp	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
	cs	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale</i>					
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI					
DECRETO LEGGE N. 182 Del 2005					
ART. 1/quinquies COMMA 2:					
(1.2 - CAP. 2109)					
	cp	-264.000	-264.000	-280.603	
	cs	-264.000	-264.000	-280.603	
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007					
ART. 3 COMMA 34: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE					
(1.2 - CAP. 2285)					
	cp	-733.000	-733.000	-733.000	
	cs	-733.000	-733.000	-733.000	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
	TOTALE MISSIONE	-997.000	-997.000	-1.013.603	
	cp	-997.000	-997.000	-1.013.603	
	cs				
Competitivita' e sviluppo delle imprese					
<i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo</i>					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 140 Del 1999					
ART. 3: STUDI E RICERCHE PER LA POLITICA INDUSTRIALE					
(1.1 - CAP. 2234)	cp	-39.118	-39.118	-39.118	
	cs	-39.118	-39.118	-39.118	
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006					
ART. 1 COMMA 852: INTERVENTI A SALVAGUARDIA E CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITA' E LIVELLI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI CHE VERSINO IN CRISI ECONOMICO - FINANZIARIA					
(1.1 - CAP. 2246)	cp	-26.464	-26.464	-26.464	
	cs	-26.464	-26.464	-26.464	
<i>Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali</i>					
SVILUPPO ECONOMICO					
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010					
ART. 7 COMMA 31: MANOVRA - ART. 7 SOPPRESIONE ED INCORPORAZIONE ENTI E ORGANISMI PUBBLICI					
(1.2 - CAP. 2302)	cp	-	-80.000	-80.000	
	cs	-	-80.000	-80.000	
<i>Incentivazione del sistema produttivo</i>					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 140 Del 1999					
ART. 10: ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI					
(1.3 - CAP. 2228)	cp	-40.000	-40.000	-40.000	
	cs	-40.000	-40.000	-40.000	



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale					
SVILUPPO ECONOMICO					
DECRETO LEGGE N. 2 Del 2006					
ART. 4/bis COMMA 7: INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA, ECC.					
(1.7 - CAP. 2385)					
	cp	-210.895	-210.895	-210.895	
	cs	-210.895	-210.895	-210.895	
TOTALE MISSIONE	cp	-316.477	-396.477	-396.477	
	cs	-316.477	-396.477	-396.477	
Regolazione dei mercati					
<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</i>					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 140 Del 1999					
ART. 10: ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI					
(3.1 - CAP. 1231)					
	cp	-102.294	-102.294	-102.294	
	cs	-102.294	-102.294	-102.294	
TOTALE MISSIONE	cp	-102.294	-102.294	-102.294	
	cs	-102.294	-102.294	-102.294	
Comunicazioni					
<i>Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali</i>					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE FINANZIARIA N. 448 Del 2001					
ART. 52 COMMA 18: CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE					
(6.7 - CAP. 3121)					
	cp	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
	cs	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE	cp	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
	cs	-3.150.329	-3.150.329	-3.150.329	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo					
<i>Politica commerciale in ambito internazionale</i>					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 93 Del 1997					
ART. 9: CONVENZIONE ARMI CHIMICHE					
(4.1 - CAP. 2751)					
	cp	-51.807	-51.807	-51.807	
	cs	-51.807	-51.807	-51.807	
TOTALE MISSIONE	cp	-51.807	-51.807	-51.807	
	cs	-51.807	-51.807	-51.807	
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<i>Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali</i>					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
LEGGE N. 120 Del 2002					
ART. 3: CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI					
(1.3 - CAP. 2211)					
	cp	-4.810.000	-7.000.000	-6.500.000	
	cs	-4.810.000	-7.000.000	-6.500.000	
<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino</i>					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012					
ART. 1 COMMA 226: ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'AMBIENTE MARINO					
(1.10 - CAP. 1644)					
	cp	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
	cs	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO	
	TOTALE MISSIONE	cp	-9.810.000	-10.000.000	-9.500.000	
		cs	-9.810.000	-10.000.000	-9.500.000	
Tutela della salute						
<i>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante</i>						
SALUTE						
DECRETO LEGGE N. 81 Del 2004						
ART. 1 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA						
(1.1 - CAP. 4393)	cp	-2.283.751	-2.000.000	-2.000.000		
	cs	-2.283.751	-2.000.000	-2.000.000		
<i>Sanita' pubblica veterinaria</i>						
SALUTE						
DECRETO LEGGE N. 335 Del 2000						
ART. 1: SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE						
(1.2 - CAP. 5391)	cp	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000		
	cs	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000		
	TOTALE MISSIONE	cp	-6.783.751	-6.000.000	-6.000.000	
		cs	-6.783.751	-6.000.000	-6.000.000	
Istruzione scolastica						
<i>Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i>						
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA						
LEGGE N. 38 Del 2001						
ART. 13 COMMA 4: ISTITUZIONE UFFICIO GESTIONE SCUOLE LINGUA SLOVENA						
(1.8 - CAP. 3112)	cp	-66.452	-80.008	-67.428		
	cs	-66.452	-80.008	-67.428		

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE					
	cp	-66.452	-80.008	-67.428	
	cs	-66.452	-80.008	-67.428	
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria					
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
DECRETO LEGGE N. 70 Del 2011					
ART. 9 COMMA 15 PUNTO 2: SPESA A FAVORE FONDAZIONE MERITO					
(2.1 - CAP. 1649)					
	cp	-500.000	-	-	
	cs	-500.000	-	-	
<i>Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
LEGGE N. 240 Del 2010					
ART. 28 COMMA 1: ISTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA					
(2.3 - CAP. 1599)					
	cp	-769.000	-769.000	-769.000	
	cs	-769.000	-769.000	-769.000	
TOTALE MISSIONE					
	cp	-1.269.000	-769.000	-769.000	
	cs	-1.269.000	-769.000	-769.000	
Politiche per il lavoro					
<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i>					
LAVORO E POLITICHE SOCIALI					
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013					
ART. 2 COMMA 6: TIROCINI NELL'AMBITO DELLA P.A.					
(1.9 - CAP. 2231)					
	cp	-1.700.000	-	-	
	cs	-1.700.000	-	-	
TOTALE MISSIONE					
	cp	-1.700.000	-	-	
	cs	-1.700.000	-	-	



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
<i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>				
INTERNO				
LEGGE N. 379 Del 1993				
ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI				
(5.1 - CAP. 2316)				
	cp	-192.064	-192.064	-192.064
	cs	-192.064	-192.064	-192.064
TOTALE MISSIONE	cp	-192.064	-192.064	-192.064
	cs	-192.064	-192.064	-192.064
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				
<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'</i>				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE DI STABILITA' N. 183 Del 2011				
ART. 6 COMMA 1: TRASFERIMENTO IMMOBILI DELLO STATO A SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO				
(1.1 - CAP. 3902)				
	cp	-84.324	-75.022	-88.218
	cs	-84.324	-75.022	-88.218
TOTALE MISSIONE	cp	-84.324	-75.022	-88.218
	cs	-84.324	-75.022	-88.218
Turismo				
<i>Sviluppo e competitivita' del turismo</i>				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006				
ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6823)				
	cp	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	cs	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000



ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE					
	cp	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
	cs	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
Fondi da ripartire					
<i>Fondi da assegnare</i>					
INTERNO					
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003					
ART. 3 COMMA 151: FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE					
(7.1 - CAP. 3001)					
	cp	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
	cs	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE MISSIONE					
	cp	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
	cs	-2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE GENERALE					
	cp	-37.310.875	-35.592.411	-35.282.662	
	cs	-37.310.875	-35.592.411	-35.282.662	



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione in data 21 novembre 2014:

OMISSIS

“su richiesta del Presidente del Consiglio, delibera il proprio assenso a porre la questione di fiducia, qualora risulti necessario, sul disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).”

OMISSIS

**IL PRESIDENTE : LANZETTA
IL SEGRETARIO: DELRIO**

Per estratto conforme al processo verbale.

Roma, 21 novembre 2014



IL CAPO DELL'UFFICIO
Alberto Stancairelli